

## **D.M. 16 gennaio 2002**

Modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.M. 6 aprile 1994, n. 500

### IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare

Visto il DM 6 aprile 1994, n. 500, concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della ommissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del DM 6 aprile 1994, n. 500, in cui si prevede che il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, fissi con proprio decreto le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette e adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati;

Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 518 recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

#### DECRETA

##### Art. 1

##### Requisiti generali

1. Il materiale informativo e didattico concernente l'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinato alle famiglie e agli operatori interessati, successivamente indicato come "materiale", è costituito da opuscoli, pubblicazioni, sussidi audiovisivi e simili.
2. Il materiale predisposto sulla base di dati scientifici documentati e documentabili, deve recare l'indicazione della denominazione sociale e sede legale dell'impresa, ente o organismo che lo diffonde.

##### Art. 2

##### Materiale destinato alle famiglie e agli operatori del settore

1. Il contenuto del materiale, esplicitato attraverso dati, affermazioni o illustrazioni, deve essere scientificamente corretto, aggiornato e documentabile.
2. Il contenuto del materiale destinato alle famiglie deve essere di facile comprensione.
3. Il contenuto del materiale destinato esclusivamente agli operatori del settore deve essere sufficientemente completo e verificabile e contenere le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

##### Art. 3

##### Modalità di diffusione e controllo

1. All'atto della diffusione del materiale, l'impresa, l'ente o organismo responsabile trasmette una copia del medesimo al Ministero della Salute, fornendo tutti i dati relativi alle modalità di diffusione.
2. Il Ministero della Salute, qualora non ravvisi l'idoneità del materiale di cui al comma 1, dispone, entro 30 giorni, a seconda dei casi, il divieto di diffondere, la cessazione della diffusione, la modifica, il ritiro e la distruzione del materiale e la diffusione a spese del trasgressore di una rettifica secondo modalità stabilite dal Ministero stesso.
3. L'impresa, l'ente o organismo, può richiedere di riportare nel materiale la dicitura "Materiale informativo approvato dal Ministero della Salute".

#### Art. 4

##### Congressi e manifestazioni

1. I congressi e in genere ogni manifestazione scientifica che in qualunque modo comprendono la trattazione di tematiche sanitarie attinenti l'alimentazione della prima infanzia devono essere orientati allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nei settori dell'alimentazione delle gestanti, dei lattanti e bambini e delle patologie relative.
2. I congressi e le manifestazioni devono essere segnalati al Ministero della Salute almeno 60 giorni prima del loro svolgimento a cura dell'ente organizzatore che deve fornire contestualmente i dati relativi alla validità scientifica nonché alle modalità di svolgimento.
3. Il Ministero della Salute qualora non ravvisi i requisiti di cui al comma 1, entro 30 giorni, invita l'ente organizzatore ad apportare le necessarie variazioni.

#### Art. 5

##### Sanzioni

1. La mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto viene sanzionata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l.vo 241 del 19 marzo 1996.